

ittispecie del tutto analoga a getto del presente giudizio, il recisato, proprio con riguardo alla decisione n. 327/99 della Corte di Cassazione, che nell'ambito della sentenza di condanna solidaristica, che ha precluso l'azione di regresso del fondo di garanzia, ha escluso il trattamento di fine rapporto dei lavoratori portuali, "l'espulsione della norma sopra citata ha certamente influenza sulla decisione, atteso che evidenzia la ricorrenza della rivalu-

ra retributiva delle indennità in giudizio, implicitamente anche dalla statuizione richiamata, con la quale è stato disposto il rinvio ad altro giudizio per accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione dell'imputazione sia per rivalutazione degli interessi, comporta, ex art. 1276, che interessi e rivalutazione debbano essere calcolati, come già stabilito in sentenza, e dalla statuizione cumulativa e dalla statuizione di condanna all'effettivo soddisfacimento secondo i criteri di computo dell'art. 429 c.p.c. Ciò comporta che alle somme liquidate debbano essere aggiunti, in aggiunta con appello incidentale, e rivalutazione successivi alla quale fanno riferimento i prodotti in primo grado (30 e 93), e non solo gli accessori della sentenza al saldo, come disposto dal Tribunale nella gravazione. Pertanto, deve essere respinto l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata va riformata con la sentenza sopra indicato (*Omissis*).

TRIBUNALE DI GENOVA 9 GENNAIO 2001

MARROCCO, Est.

MERCATOR & NOORDSTAR (avv. F. Bonelli) c. GRANDI TRAGHETTI S.P.A.
DI NAVIGAZIONE (avv. P.F. Cesana e M. Riolfo)

Nave "Wakamba"

[1] Trasporto marittimo – Regole dell'Aja-Visby – Termine per l'esercizio dell'azione

Un carico di sacchi di caffè fu trasportato da Matadi (Zaire) al porto di Genova a bordo della nave *Wakamba* della Grandi Traghetti di Navigazione S.p.a. e successivamente, con un tratto via treno, giunse a Livorno ove fu preso in consegna il 27 maggio 1996.

Con citazione del 23 giugno 1997 l'assicuratore Mercator & Noordstar S.A., agendo in surroga del ricevitore Caffè Trombetta S.r.l., convenne davanti al Tribunale di Genova il vettore per il risarcimento del danno consistente in un ammanco di 116 sacchi di caffè.

La Grandi Traghetti eccepì il decorso del termine di cui all'art. 3 § 6 della Convenzione di Bruxelles.

[1] *A norma dell'art. 3 § 6 della Convenzione di Bruxelles 1924 l'azione di responsabilità per perdite e danni alle cose trasportate è soggetta ad un termine annuale e pertanto il decorso di tale termine è impedito solo dall'inizio del giudizio entro un anno dalla riconsegna delle merci.*

[1] Nonostante una parte della dottrina abbia ricondotto il termine di cui all'art. 3 § 6, quarto comma, della Convenzione di Bruxelles alla prescrizione, sia pure escludendone la prorogabilità ai sensi dell'art. 2936 cod. civ. (cfr. F. BERLINGIERI, *Considerazioni sulla prorogabilità del termine per l'esercizio dell'azione stabilito dalla Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico*, in questa *Rivista*, 1965, pag. 215 ss.; ID., *Prescrizione e decadenza nel trasporto marittimo di merci*, Padova, 1953, specie pag. 163 ss.; GRIGOLI, *Sulla natura del termine previsto dall'art. 3, n. 6 della Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico*, in *Riv. dir. nav.*, 1971, II, pag. 292 ss.), la giurisprudenza è ormai consolidata nel qualificare il termine in questione come termine di decadenza, che può essere impedito soltanto dall'esercizio dell'azione (cfr. di recente Cass. 18 giugno 1987, *Navigazione Alga S.p.a. c. Rbin et Moselle s.a.s.*, *ivi*, 1988, 1107 con nota di F. MAGANZA, *Il termine di cui all'art. 3, n. 6 della Convenzione di Bruxelles 1924 sulla polizza di carico e l'art. 50 c.p.c.*; Cass. 5 marzo 1984, n. 1536, *Società Plastic Press c. Soc. Sidarma*, *ivi*, 1985, 312; Trib. Genova 3 dicembre 1994, *Soc. A. & B. Trading e Financial c. Soc. Malta Cross Shipping Ltd.*, in questa *Rivista*, 1996, 480; Trib. Genova 8 settembre 1990, *Gilnavi di Navigazione S.p.a. c. Multitrans s.r.l.*, *ivi*, 1991, 784); ovvero può essere prorogato mediante "extensions", trattandosi di materia nella disponibilità delle parti

- Motivi della decisione.* – La domanda attorea non può essere accolta. [1] Va esaminata pregiudizialmente l'eccezione sollevata da parte convenuta sulla intervenuta decadenza del diritto ex articolo 3 § 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 in materia di polizza di carico, appro-

(per tutte cfr. Trib. Genova 1 marzo 1971, *Georges Iliou c. Riunione Adriatica di Sicurtà e Italia di Navigazione S.p.a.*, in questa *Rivista*, 1971, 92). Tali "extensions" possono essere richieste anche dall'assicuratore della merce che non abbia ancora corrisposto l'indennizzo al titolare dei diritti sul carico (e quindi non si sia ancora surrogato a quest'ultimo), dato che l'assicuratore può in questo caso sostituirsi all'assicurato a garanzia della propria (futura) azione di rivalsa (Cass. 30 maggio 1979, n. 3140, *Ag. Marittima Tirreno c. Comp. Meridionale Assicur.*, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1341).

Il termine (sia per l'avviso che per l'azione) inizia a decorrere dal momento in cui le merci sono state *consegnate* ("delivrées"), e non semplicemente scaricate dalla nave. Vi sono situazioni in cui i due momenti coincidono (ad es. quando la riconsegna venga effettuata direttamente al destinatario o ad impresa di sbarco che agisce per suo conto).

Peraltro, in altre ipotesi (è soprattutto il caso dello sbarco di amministrazione), non vi è coincidenza tra sbarco della merce e momento della riconsegna ai ricevitori, in quanto quest'ultima è successiva allo sbarco (cfr. in argomento CARBONE, *Contratto di trasporto marittimo di cose*, in *Trattato di diritto civ. e comm.* già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, XXVI, t. 2, sez. I, Milano 1988, pag. 414).

L'inserimento di un rapporto di deposito e custodia delle merci, non voluto e non richiesto dai soggetti interessati sul carico, che si frappone tra il momento finale del trasporto marittimo e l'effettiva riconsegna ai destinatari, comporta una discrasia fra questi due momenti. Infatti, anche se le merci, allorché siano affidate all'impresa che opera in regime di sbarco di amministrazione, non devono più essere considerate nell'ambito di responsabilità del vettore marittimo, esse non sono ancora di fatto consegnate agli interessati sul carico, che non possono verificarne eventuali ammanchi o avarie.

In tale situazione, deve ritenersi che la decorrenza del termine di cui all'art. 3 § 6 Conv. Bruxelles inizi dal momento della effettiva consegna delle merci ai destinatari da parte dell'impresa di sbarco, o quantomeno dal momento in cui sia stata effettivamente offerta ai destinatari la possibilità di accertare e denunciare eventuali ammanchi o avarie (cfr. in tal senso Cass. 5 giugno 1987, n. 4919, *Gastaldi & C. S.p.a. c. Adriatica S.p.a. di Navigazione*, in questa *Rivista*, 1988, 1102, la cui massima così recita: In caso di sbarco di amministrazione l'affidamento della merce all'impresa che effettua tale sbarco costituisce riconsegna al destinatario, anche agli effetti della decorrenza dei termini di cui all'art. 438 cod. nav. ed all'art. 3, § 6, della Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, solo nel caso in cui il destinatario, al momento di tale affidamento, abbia potuto concretamente compiere, o sia stato posto in grado di compiere, la verifica delle cose affidate all'impresa; diversamente, la decorrenza dei termini inizia con l'effettiva traditio della merce da parte dell'impresa depositaria al destinatario; conforme Trib. Napoli 22 ottobre 1982, *Amministrazione Mackenzie c. S.r.l. Agenzia Marittima Dresda & C.*, *ivi*, 1983, 561 con richiami. In dottrina F. BERLINGIERI, *Ancora sul momento della riconsegna nello sbarco di amministrazione e sulla decorrenza della prescrizione*, in questa *Rivista*, 1963, pag. 523).

ulla intervenuta decadenza del ex articolo 3 § 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 e della polizza di carico, appro-

c. *Riunione Adriatica di Sicurtà e Italcantieri* "extensions" possono essere richieste corrisposto l'indennizzo al titolo (dato che l'assicurazione della propria (futura) azione è prevista dalla Convenzione di Bruxelles c. *Comp. Meridionale Assi-*

decorrere dal momento in cui le merci sono scaricate dalla nave. Vi sono sì o la riconsegna venga effettuata di conseguenza per suo conto).

sbarco di amministrazione), non viene consegnata ai ricevitori, in quanto questione di amministrazione, c. *Comp. Meridionale Assi-*

ia delle merci, non voluto e non ritorna al momento finale del trasporto. La mancanza di una discrasia fra questi due momenti all'impresa che opera in regime di responsabilità limitata nell'ambito di responsabilità limitata agli interessati sul carico, che

nel termine di cui all'art. 3 § 6 Conv. di Bruxelles e merci ai destinatari da parte della compagnia assicurativa è stata effettivamente offerta ai destinatari o avarie (cfr. in tal senso c. *Comp. Meridionale Assi-*), in questa sentenza di amministrazione l'affidatario costituisce riconsegna al destinatario, c. *Comp. Meridionale Assi-*, 438 cod. nav. ed all'art. 3, § 6, dello stesso articolo, in cui il destinatario, al momento di essere stato posto in grado di comperare, la decorrenza dei termini inizia a decorrere dal momento in cui la merce è depositata al destinatario; conforme c. *S.r.l. Agenzia Marittima Dresda* c. *Comp. Meridionale Assi-*, Ancora sul momento della decorrenza della prescrizione, in questa *Rivista*

vata e resa esecutiva in Italia con r.d.l. n. 16 del 6 gennaio 1928, convertito nella l. n. 19 del 19 luglio 1929, n. 1368. L'eccezione è fondata: è noto che le azioni di responsabilità per perdite e danni materiali alle cose trasportate derivanti dal contratto di trasporto marittimo, per il predetto articolo 3 § 6 della Convenzione di Bruxelles sono soggette ad un termine

di decadenza annuale e che questa non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge, nel caso concreto, dall'esercizio dell'azione in giudizio. Atteso che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, entro un anno dalla riconsegna delle merci.

Nel caso in esame, come è attestato

Per il resto, si segnalano ancora sul tema i seguenti principi giurisprudenziali.

La clausola contenuta in polizza di carico che richiede, sotto pena di decadenza, la presentazione per iscritto al vettore di ogni reclamo prima del ritiro della merce o comunque entro sette giorni dal suo sbarco è incompatibile con uno sbarco assimilabile con lo sbarco di amministrazione, nel quale il ricevitore non è in grado di verificare le condizioni della merce fino al momento del suo ritiro (App. Trieste, 4 maggio 1985, *Assitalia c. Lloyd Triestino*, in questa *Rivista*, 1986, 426).

Se il destinatario non ha provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite o avarie (all'atto della riconsegna oppure nei tre giorni successivi nel caso di danni non apparenti) mediante riserva scritta o in contraddittorio con il Comandante della nave o il raccomandatario del vettore, egli assume l'onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione semplice, operante in favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto. A tal fine risulta irrilevante il fatto che alle operazioni di scarico della merce sia stato o meno presente un perito del vettore, oppure che sia intervenuto un accordo per rinnovare gli accertamenti in quel momento effettuati sullo stato della merce (così Cass., 23 gennaio 1980, n. 542, *Caisse ind. Insurance Mutuelle c. Agenzia Marittima Scotti*, in *Foro it. Mass.*, 1980, 102).

In conclusione, dai principi ricavabili dalla Convenzione e dalla relativa giurisprudenza applicativa, si ricava che:

(i) nel caso in cui la consegna sia effettuata direttamente al destinatario o a impresa di sbarco che agisce per suo conto, i termini di cui all'art. 3 § 6 della Convenzione di Bruxelles iniziano a decorrere dalla consegna, coincidente con lo sbarco della merce;

(ii) quando la consegna sia effettuata in regime di sbarco di amministrazione, i termini iniziano a decorrere dal momento della effettiva consegna della merce al destinatario da parte dell'impresa di sbarco, o dal momento in cui il destinatario abbia avuto la possibilità di accertare e denunciare eventuali ammanchi o avarie;

(iii) in mancanza di avviso per iscritto al vettore o al suo agente nel porto di sbarco al più tardi al momento del loro trasferimento in custodia dell'avente diritto alla riconsegna, vale una presunzione semplice di conformità della merce a quanto descritto in polizza di carico;

(iv) nel caso di perdite o danni non apparenti, l'avviso deve essere dato entro 3 giorni dalla consegna della merce [da intendersi effettuata come da punti (i) e (ii)].

C. R.

dalla perizia prodotta (cfr. survey report), il contenitore è arrivato "at Genoa from matadi ex "Wakamba/Rosa Tucano" and transported by rail to Leghorn on May 15, 1996", ma la stessa attrice produce (cfr. doc. 4) una lettera dell'agente Tecasped S.r.l. ammissiva del fatto che "Presentatici per il ritiro della partita a margine ci vengo-

no consegnati no. 184 sacchi - peso da Voi riscontrato kg. 11.209 - in luogo di sacchi 300 - peso kg. 18.489 - come da polizza di carico"; quindi di aver preso in consegna e ricevuto la merce già in data 27 maggio 1996. Ne consegue che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta spirato il termine annuale di decadenza. (Omissis).

Trib
[1] Cos
[2] Cos
S.M
to t
mer
sen
spo
al T
cos
te T
dor
am
[1]
car
ove
nas
le j
l'an
[2]
car
ve
zar
pre
dei
to (C
Fali
cial
ven
sen